



Lodevole
Municipio di
6648 Minusio

Minusio, 20 settembre 2019

On signor Sindaco, on signori Municipali;


come da facoltà concessa dall'art. 67, della LOC, e dagli artt. 17 e 18, rispettivamente del Regolamento d'applicazione e del Regolamento comunale, il gruppo USI presenta la seguente

**Mozione richiedente una variante di PR
per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobile**

Alla domanda *“Intende il Municipio dotarsi di uno strumento per rendere difficoltosa la realizzazione di nuove antenne?”* posta nell'interpellanza del 17 aprile 2019 dal gruppo USI, durante il Consiglio Comunale del 29 aprile 2019 il Municipio rispose nel modo seguente: *“Nella misura in cui dal Cantone dovessero arrivare segnali di una possibile competenza legislativa in materia, il Municipio avrà cura di valutare il tema, se necessario con la consulenza di specialisti”.*

Si comprende il tenore della risposta vista l'esperienza pregressa che qui sinteticamente ricordo: Nell'ultima revisione completa del PR del Comune di Minusio avvenuta una dozzina di anni fa, il Municipio aveva proposto un articolo che andasse a regolamentare le antenne di telefonia Mobile, più precisamente l'articolo 16 delle NAPR, stralciato con decisione CdS n. 3687 del 9 luglio 2008 (p. 111), in seguito a due ricorsi presentati da Orange Communication SA e TDC Switzerland SA nonché da Swisscom Mobile. In pratica il CdS afferma che *“Il Comune non ha pertanto competenza per legiferare in materia, mediante disposizioni specifiche di pianificazione locale”.*

Quattro anni più tardi il Tribunale federale ha riconosciuto che, nonostante la regolamentazione federale inerente alla protezione dell'essere umano dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste stabilita dalla LPamb e dall'ORNI sia esaustiva, i Comuni possono tuttavia legittimamente contrastare le immissioni ideali mediante gli strumenti della pianificazione del territorio. Per immissioni ideali si intendono tutte le ripercussioni sulla popolazione e sull'ambiente, quali disagi psicologici, compromissione della qualità di vita, riduzione dell'attrattività dei luoghi, ecc., dovute alla presenza di impianti di telefonia mobile (cfr. TF 1C 51/2012 del 21.5.2012).



L'innocuità delle onde emesse dalle installazioni di antenne di telefonia mobile di nuova generazione 5G, che vanno ad aggiungersi alle altre molteplici fonti di emissione di questo tipo (antenne telefoniche di precedenti generazioni, ecc.), non è ancora stata provata. Uno studio ordinato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è attualmente in corso.

Il principio di precauzione ancorato nella nostra legislazione federale deve essere applicato in questo ambito. E finché i risultati di questo studio non saranno stati pubblicati, è di fondamentale importanza garantire la sicurezza e la salute della popolazione del nostro comune come pure di tutto il Cantone, rinunciando per ora ad ogni tipo di installazione e di infrastruttura di questo tipo come pure al potenziamento di quelle esistenti. Non esistono studi sugli effetti della tecnologia 5G sulla salute della popolazione. Peraltro, nessuna pianificazione è stata stabilita riguardo all'installazione delle nuove antenne sul territorio cantonale o comunale. Le cose sono state fatte precipitosamente violando i principi di pianificazione e di coordinamento previsti dalle norme edilizie e della pianificazione del territorio.

- I cantoni di Vaud, Ginevra e Zugo hanno già introdotto una moratoria all'installazione di antenne 5G mediante la quale hanno ritenuto opportuno bloccare l'installazione di dette antenne per effettuare verifiche sull'impatto che le radiazioni hanno sulla salute e sull'ambiente.
- Molti comuni hanno pure proceduto col l'introduzione di una moratoria.
- La mozione dei deputati Fiorenzo Dadò, Giorgio Fonio e Maurizio Agustoni pendente in Gran Consiglio ricalca le preoccupazioni.
- La perizia giuridica dello studio legale Pfisterer & Fretz AG, Aarau, ha chiaramente dichiarato che la ORNI viola il diritto federale sotto vari aspetti, soprattutto per quanto attiene alle antenne adattative.

I seguenti articoli Costituzionali menzionano il dovere dello Stato di tutelare la salute dei propri cittadini. L'art. 2 cpv. 2 menziona il dovere della Confederazione di promuovere in modo sostenibile la comune prosperità mentre il cpv. 4 cita l'impegno della Confederazione per la conservazione duratura delle basi naturali della vita.

L'art. 10 stabilisce il diritto di ognuno alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica. L'art. 11 evoca la particolare protezione dell'incolumità dei fanciulli che sono notoriamente molto vulnerabili alle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne mobili.

L'art. 35 cpv. 2 della Costituzione stabilisce il dovere di chi svolge un compito statale di rispettare i diritti fondamentali e a contribuire alla loro attuazione.

Pertanto è un dovere anche delle autorità comunali vegliare alla salute e al benessere dei propri cittadini.

Inoltre l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale attribuisce ai comuni il compito di disciplinare nel regolamento edilizio le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile.

Secondo l'art. 117 del citato regolamento cantonale i comuni provvedono ad adottare le disposizioni dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 2021. Pertanto i comuni hanno l'obbligo di legiferare in merito alle condizioni di ubicazione e di costruzione delle antenne di telefonia mobile.

Di questo ne parlano esaurientemente le linee guida intitolate "Antenne di telefonia mobile" redatte dal cantone nel febbraio 2016.

Invitiamo pertanto il Municipio a prendersi immediatamente la responsabilità per la salute pubblica ed il benessere della popolazione e di farlo in modo incisivo.



Appare ora urgente e più che necessaria l'adozione di una variante del piano regolatore per l'introduzione di uno specifico articolo nelle NAPR. Questo nonostante verosimilmente il Municipio dovrà presto avviare i lavori per una revisione generale del Piano regolatore.

In conclusione, i sottoscritti chiedono al lodevole Municipio di:

- introdurre un nuovo articolo nelle NAPR / nel regolamento edilizio che disciplini le condizioni di ubicazione e di costruzione delle antenne di telefonia mobile, avendo particolare riguardo alle immissioni ideali e quindi alla tutela della salute dell'essere umano e dell'ambiente (sulla scia delle linee guida cantonali)

e/o

- ritenuto che l'introduzione del nuovo articolo potrebbe essere una procedura lunga, e fintanto che studi scientifici indipendenti non siano stati in grado di dimostrare la non nocività della tecnologia 5G sugli esseri viventi (uomini, animali e vegetali), stabilire una zona di pianificazione secondo l'art. 27 LPT e art. 58 Legge cantonale di applicazione della LPT per impedire da subito la costruzione di nuove antenne sul territorio comunale

e/o

- negare qualsiasi licenza edilizia agli operatori di telefonia mobile.

Con la massima stima

Massimo Pignatelli

Paolo Lorenzini

MM

[Signature]